

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE DOMINICIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1970

Riorganizzazione e statizzazione delle sedi universitarie in Abruzzo

ONOREVOLI SENATORI. — Nel Mezzogiorno, dove da anni è in atto l'impegno statale per la promozione di uno sviluppo economico che ne ristabilisca anche l'equilibrio sociale con le altre regioni, rimane tuttora insoluto il problema della distribuzione geografica delle sedi universitarie. Problema tanto più urgente se si pensa che la mancanza di un ateneo è stata una delle cause che hanno contribuito a deprimere l'economia e a rallentare lo sviluppo di quelle province, sottraendo le leve intellettuali dal loro ambiente naturale di maturazione professionale.

In tal senso, nel corso dell'ultima legislatura, è stata approvata la legge per la istituzione dell'università in Calabria e, in quella sede, come già in precedenti occasioni, fu raccomandato al Governo la soluzione del problema dell'università nell'Abruzzo.

L'Abruzzo, con 1.250.000 abitanti e con una popolazione studentesca delle scuole medie superiori di circa cinquantamila giovani (ivi comprendendo il Molise e non computando il maggior numero di studenti pro-

venienti dalle province limitrofe), non ha ancora una università statale.

Nell'ultimo decennio, per fronteggiare le necessità più urgenti dell'istruzione superiore nelle province dell'Abruzzo, sono state promosse numerose iniziative, che hanno saputo creare quegli interessi di vita comunitaria e quella solidarietà collettiva che giustamente devono essere alla base di ogni iniziativa di pubblica utilità. Sono state così istituite per opera delle amministrazioni provinciali, dei comuni capoluoghi e di altri minori enti locali facoltà e corsi universitari che tuttora continuano a gravare sui loro bilanci: in Aquila e in Chieti, Pescara e Teramo.

Tuttavia queste libere istituzioni universitarie, se pur sono da considerarsi come un correttivo di secolari carenze, non possono da sole sostenere l'onere della soluzione integrale dell'istruzione superiore nelle province in cui si sono maturate.

Se è necessario creare nuove università nel Mezzogiorno, è altrettanto urgente rafforzare sul piano del prestigio e soprattutto delle attrezzature e dell'impegno scientifico e didattico le università già istituite con

l'esclusivo sforzo economico degli enti locali.

Per l'istituzione e il mantenimento delle sedi universitarie esistenti nell'Abruzzo, dal 1955 ad oggi, sono stati erogati, sempre da parte degli enti locali, più di quattro miliardi a cui deve aggiungersi altra uguale spesa coperta da tasse e contributi scolastici.

Nel quadro di una più ampia visione dello sviluppo economico nazionale e regionale, onde determinare una maggiore armonia nella crescita sociale dell'Abruzzo, si rende ora necessario che lo Stato, prendendo atto dell'impegno sostenuto e dei risultati già raggiunti dalle iniziative locali, rilevi il già cospicuo patrimonio mobiliare e immobiliare di quelle facoltà e si assuma l'onere della futura spesa, assicurando la migliore continuità del loro servizio.

Per l'attuazione di questo obiettivo è però indispensabile tener presente che non sarà possibile convogliare le varie istituzioni già esistenti nella creazione di una sola università per tutta la Regione, con facoltà e corsi variamente disarticolati nei diversi capoluoghi di provincia. A ciò, infatti, osterebbero evidenti ragioni di carattere peculiare alle singole province abruzzesi, oltre alle inevitabili difficoltà che verrebbero artificiosamente a fraporsi nel funzionamento e nei collegamenti tra dipartimenti, facoltà, corsi e rispettivi organi di governo. Al riguardo, gioverà richiamarsi alla risoluzione adottata dall'ultimo congresso straordinario dell'ANPUR che fece voto perchè le istituende università siano costituite da facoltà aventi sedi nella stessa città. La piena autonomia delle previste sedi universitarie si impone, infatti, quanto meno per motivi di organizzazione scientifica e didattica. È noto che le più moderne tendenze in tema di struttura delle università fanno perno sui dipartimenti, rettamente intesi come le unità-base della organizzazione scientifica e didattica dell'università. Al fondo di questa visione del futuro dell'università italiana, sapientemente recepita nel programma di governo e caposaldo della proposta riforma, vi è la constatata necessità di riordinare gli studi universitari in

funzione della omogeneità scientifica delle discipline che, per l'appunto, dà vita ai dipartimenti.

Ove, quindi, non si riconoscesse alle sedi universitarie abruzzesi la piena autonomia prevista nel presente disegno di legge, si verrebbero ad istituire dipartimenti facenti capo contemporaneamente a facoltà ubicate in luoghi lontani tra loro, proprio in netto contrasto con uno dei cardini della riforma e perciò con i motivi ispiratori della stessa. A mero titolo esemplificativo si possono qui ricordare i dipartimenti di diritto pubblico e privato, di economia, di storia e di sociologia, che senza l'auspicata autonomia sarebbero istituiti senza unità di sede nè di attrezzature scientifiche, nè di direzione, nè di effettiva partecipazione di quanti si iscriveranno per conseguirvi il dottorato di ricerca. Sono, inoltre, facilmente prevedibili le difficoltà di funzionamento di questi dipartimenti, che il progetto di riforma di iniziativa governativa esattamente affida ad un consiglio di dipartimento e ad una giunta, se i membri del consiglio e della giunta dovessero risiedere in città diverse dalla stessa sede universitaria.

D'altro canto può tenersi presente che, stante l'attuale distribuzione degli insegnamenti, le facoltà oggi esistenti in Abruzzo si articolerebbero in gruppi omogenei di discipline per ciascuna delle sedi universitarie previste nel progetto in esame, assicurando in tal modo un servizio esauriente per l'intera regione abruzzese, senza peraltro mortificare le individuate autonomie di struttura e di funzionamento richieste dalle più avanzate esperienze di riforma universitaria.

Il presente disegno di legge prevede, appunto, la statalizzazione e la riorganizzazione delle facoltà già esistenti in Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, raggruppandole in tre distinte sedi universitarie che autonomamente possano garantire, anche in relazione alla loro ubicazione, il servizio a cui sono destinate, mediante il soddisfacimento delle inderogabili esigenze di organizzazione e di coordinamento delle loro attività scientifiche e didattiche.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dall'anno accademico 1969-1970 la libera Università degli studi dell'Aquila, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, e la libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, sono soppresse.

Al loro posto sono istituite le seguenti Università:

- a) Università degli studi dell'Aquila;
- b) Università degli studi « G. D'Annunzio », di Chieti-Pescara, con sede in Chieti;
- c) Università degli studi di Teramo.

Esse sono comprese tra quelle previste dal punto 1 del secondo comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Il passaggio del personale insegnante e non insegnante, degli studenti e del patrimonio dalle libere Università soppresse alle Università statali avverrà secondo le norme previste nei successivi articoli della presente legge.

Art. 2.

L'Università statale degli studi dell'Aquila è costituita dalle facoltà di magistero, di ingegneria e di scienze matematiche, fisiche e naturali.

L'Università statale degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti - Pescara è costituita dalle facoltà di lettere e filosofia, di architettura, di economia e commercio, di lingue e letterature straniere e di medicina e chirurgia.

L'Università statale degli studi di Teramo è costituita dalle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche, di scienze statistiche, demografiche ed attuariali.

Art. 3.

Fino a quando non sarà costituito il Consiglio di amministrazione delle suddette Uni-

versità, l'amministrazione provvisoria di ciascuna di esse è affidata ad un commissario governativo, da nominarsi per un periodo di tempo non superiore a due anni accademici con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, con l'incarico di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, nonchè alla costituzione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Del Consiglio di amministrazione farà parte un rappresentante del Consorzio universitario delle rispettive province.

Art. 4.

Ogni commissario governativo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenterà al Ministero della pubblica istruzione lo statuto dell'Università.

Lo statuto di ciascuna Università, predisposto dal commissario governativo coadiuvato dai Consigli di facoltà (o dai Comitati tecnici), sarà approvato a norma di legge ed andrà in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

Nel caso che, alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei professori di una facoltà appartenente ad una delle tre Università statali risulti composto di meno di tre professori di ruolo, sarà nominato un Comitato ordinatore con le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai Consigli di facoltà. A tale Comitato saranno aggregati in aggiunta i professori di ruolo.

Il Comitato, composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e non potrà rimanere in carica oltre un triennio.

Qualora, alla scadenza del triennio medesimo, ad una delle facoltà non risultino assegnati tre professori di ruolo, il Ministro

della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato per la detta facoltà con la stessa durata indicata nel comma precedente.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge ad una facoltà risultino assegnati Comitati, gli stessi continueranno ad esercitare le loro funzioni sino alla scadenza del triennio dalla loro istituzione.

Finchè non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi delle facoltà, i presidenti dei Comitati di cui ai commi primo e terzo del presente articolo, designati dai membri di ciascun Comitato, ne eserciteranno le funzioni.

Art. 6.

Alle Università statali degli studi dell'Aquila, di Chieti-Pescara e di Teramo è assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria, di biblioteca, tecnico ed ausiliario di cui alle tabelle annesse alla presente legge.

I posti previsti dal comma precedente sono riportati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali delle Università e istituti di istruzione universitaria.

Art. 7.

I posti di professore di ruolo per le facoltà di ciascuna delle tre Università statali, di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge, saranno prelevati dal contingente di posti di professore di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

I posti di assistente di ruolo per le facoltà di ciascuna delle tre Università statali, di cui alla tabella *B* annessa alla presente legge, saranno prelevati dal contingente di posti di assistente di cui all'articolo 14 della predetta legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Art. 8.

Il personale insegnante, assistente, amministrativo, di segreteria, di biblioteca, di ragioneria, esecutivo, tecnico ed ausiliario, organicamente assegnato ai posti di ruolo previsti dagli statuti delle due suddette Uni-

versità libere, che trovansi in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università, con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

L'assegnazione del personale di cui al presente articolo alla rispettiva categoria o carriera è effettuata nella classe di stipendio o qualifica corrispondente al grado ricoperto nel ruolo di provenienza, conservando esso personale l'anzianità di servizio maturata nel predetto ruolo che è ritenuta ai fini della progressione giuridica.

A domanda, il personale non insegnante di cui al presente articolo sarà confermato nella sede in cui presta servizio alla data della entrata in vigore della presente legge. Tale sede sarà conservata almeno per cinque anni.

Art. 9.

Il personale non di ruolo non insegnante, in servizio nelle due Università libere alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, dal 1° novembre 1969, nella categoria d'impiego statale non di ruolo di cui alla tabella annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.

L'inquadramento viene effettuato nelle categorie in cui il personale addetto abbia effettivamente esercitato le mansioni, con l'osservanza delle norme relative al possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria, come specificato dall'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, con esclusione dell'età.

Art. 10.

Al personale di ruolo delle due Università libere che, per effetto della presente legge, viene inquadrato negli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze di una delle predette libere Università antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato, con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439,

convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

Al personale delle suddette Università si applicano, altresì, le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-*bis* e 9-*ter* del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria, e quelle contenute negli articoli 35-*bis* e 35-*ter* del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e nell'articolo 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale assistente ed ausiliario.

Art. 11.

I professori universitari di ruolo, attualmente in servizio presso le anzidette Università libere, sono iscritti nei ruoli del personale insegnante delle Università statali secondo la loro anzianità di nomina. Essi sono assegnati a cattedra statale della stessa disciplina nella sede ove prestano servizio.

Gli assistenti di ruolo, attualmente in servizio presso le anzidette Università libere, sono iscritti nei ruoli del personale assistente delle Università statali secondo la loro anzianità di nomina. Essi sono assegnati a cattedra statale della stessa disciplina nella sede ove prestano servizio.

Art. 12.

Gli studenti, regolarmente iscritti presso una delle anzidette Università libere, sono iscritti al corrispondente anno di studio presso la stessa facoltà della rispettiva Università statale.

Art. 13.

Il patrimonio mobile ed immobile delle due suddette Università libere è devoluto, secondo le rispettive sedi, alle tre Università statali.

L'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà dei comuni dell'Aquila, di Chieti e di Teramo o degli enti consorziati è mantenuta per le tre rispettive sedi.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto alla redazione dell'inventario del patrimonio di ciascuna delle tre Università.

Art. 14.

Lo Stato corrisponderà annualmente alle Università degli studi dell'Aquila, di Chieti-Pescara e di Teramo, per il loro mantenimento, rispettivamente la somma di lire 210 milioni, di lire 260 milioni e di lire 210 milioni.

Mediante apposite convenzioni, da stipulare tra ognuna delle menzionate Università ed il Consorzio universitario delle rispettive province e da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, sarà determinato il contributo consorziale per il funzionamento dell'Università.

Ogni convenzione, di cui al precedente comma, avrà la durata di 20 anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per ugual periodo di tempo.

Art. 15.

Alla maggiore spesa implicata dalla presente legge si provvederà: con gli stanziamenti di cui all'articolo 28 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 per quanto riguarda il contributo annuo di funzionamento previsto dal precedente articolo; con gli stanziamenti di cui agli articoli 26 e 27 della stessa legge n. 942 per la spesa occorrente per i nuovi posti di assistente universitario di ruolo, per gli incarichi di insegnamento e per i nuovi posti di personale non insegnante di cui ai precedenti articoli.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano per ciascuna delle tre Università statali dell'Aquila, di Chieti-Pescara e di Teramo le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

Posti di professore di ruolo:

Università dell'Aquila

Facoltà di magistero	posti n.	8
Facoltà di ingegneria	» »	10
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	» »	8

Università « G. D'Annunzio » di Chieti - Pescara

Facoltà di lettere e filosofia	» »	6
Facoltà di architettura	» »	8
Facoltà di economia e commercio	» »	8
Facoltà di lingue e letterature straniere	» »	6
Facoltà di medicina e chirurgia	» »	10

Università di Teramo

Facoltà di giurisprudenza	» »	8
Facoltà di scienze politiche	» »	6
Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali	» »	6

TABELLA B

Posti di assistente di ruolo:

Università dell'Aquila

Facoltà di magistero	posti n.	12
Facoltà di ingegneria	» »	12
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	» »	12

Università « G. D'Annunzio » di Chieti-Pescara

Facoltà di lettere e filosofia	» »	10
Facoltà di architettura	» »	10
Facoltà di economia e commercio	» »	10
Facoltà di lingue e letterature straniere	» »	8
Facoltà di medicina e chirurgia	» »	12

Università di Teramo

Facoltà di giurisprudenza	» »	10
Facoltà di scienze politiche	» »	10
Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali	» »	10

TABELLA C

Posti del personale non insegnante di ruolo:

	Aquila	Chieti Pescara	Teramo
<i>Personale di segreteria</i>			
Carriera direttiva	post. n. 1	1	1
Direttore amministrativo	» » 1	1	1
Direttore di sezione	» » 1	1	1
Consigliere di 1 ^a classe	» » 1	1	1
<i>Carriera di concetto</i>			
1° segretario	» » 1	1	1
Vice segretario-segretario aggiunto	» » 3	5	2
<i>Carriera esecutiva</i>			
1° archivistica	» » 1	1	1
Archivista aggiunto-applicato	» » 8	10	6
<i>Carriera ausiliaria</i>			
Usciere capo	» » 2	3	1
Usciere di 2 ^a e 3 ^a classe	» » 12	15	8
<i>Personale di biblioteca</i>			
Carriera di concetto:			
Bibliotecario principale	» » 1	1	1
Vice bibliotecario-aiuto bibliotecario	» » 3	3	3
<i>Personale di ragioneria</i>			
Carriera di concetto:			
1° ragioniere	» » 1	1	1
Vice ragioniere-ragioniere aggiunto	» » 2	2	2
<i>Personale tecnico</i>			
Tecnico coadiutore di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe	» » 4	5	2